# SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
20 giugno 1985 *

Nel procedimento 124/84,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dallo Hessisches Finanzgericht (tribunale finanziario del land dell'Assia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

**H. Spitta & Co.**, società di diritto tedesco, con sede in Francoforte sul Meno,

e

**Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost** (ufficio principale delle dogane di Francoforte sul Meno-Est),

domanda vertente sulla validità dell'importo di riduzione stabilito dall'art. 1 del regolamento della Commissione 29 aprile 1977, n. 932, che fissa gli importi di riduzione degli oneri all'importazione di carni bovine originarie degli stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: « stati ACP ») in 143,956 UC per i prodotti di cui alla sottovoce 16.02 B III b) 1 aa) della tariffa doganale comune (in prosieguo: « TDC »),

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: D. Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate, a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE,

— per la H. Spitta & Co., attrice nella causa principale, dall'avv. Hilmar Nehm, del foro di Colonia,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Bernhard Jansen, membro del suo ufficio legale,

* Lingua processuale: il tedesco.

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 2 maggio 1985,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

## In diritto

1 Con ordinanza 25 aprile 1984, pervenuta alla Corte l'11 maggio successivo, lo Hessisches Finanzgericht ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità di una disposizione del regolamento della Commissione 29 aprile 1977, n. 932, che fissa gli importi di riduzione degli oneri all'importazione di carni bovine originarie degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (GU L 109, pag. 16).

2 Tale questione è sorta nel contesto di una controversia concernente la determinazione del prelievo da applicarsi all'importazione di una partita di carne bovina, aromatizzata e surgelata, proveniente dal Madagascar e contemplata dalla sottovoce 16.02 B III b) 1 aa).

*Sul piano dei regolamenti*

3 La convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 28 febbraio 1975 (regolamento del Consiglio 30 gennaio 1976, n. 199, relativo alla conclusione della Convenzione; GU L 25, pag. 1) stabilisce, all'art. 2, n. 2, lett. a), che i prodotti originari degli stati ACP, che sono oggetto di una organizzazione comune dei mercati o soggetti, in forza della politica agricola comune, ad una normativa specifica, fruiscono di un regime di importazione nella Comunità più favorevole di quello generale.

4 In esecuzione di tale impegno, il regolamento del Consiglio 24 giugno 1975, n. 1599, relativo al regime da applicarsi a taluni prodotti agricoli e a determinate merci, risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli stati ACP (GU L 166, pag. 67), introduceva una modifica, a favore delle importazioni di carne bovina dagli stati ACP, nell'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina, la quale trae fondamento dal regolamento del Consiglio

27 giugno 1968, n. 805 (GU L 148, pag. 24). L'art. 2 di detto regolamento esonera i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati da qualsiasi dazio doganale; inoltre dispone che gli altri oneri all'importazione nella Comunità siano ridotti di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione e corrispondente al 90% della media degli oneri all'importazione nel corso di un periodo di riferimento (« importo di riduzione »). La riduzione contemplata da tale disposizione è applicata a tutte le importazioni per le quali l'importatore fornisca la prova che un tributo all'esportazione di un importo pari alla riduzione è stato riscosso dallo stato esportatore. A norma dello stesso regolamento, le modalità di applicazione delle citate disposizioni sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 27 del regolamento n. 805/68, cioè dalla Commissione, secondo la procedura detta del « comitato di gestione ». Le disposizioni citate sono riprodotte negli artt. 1 e 3 del regolamento del Consiglio 18 dicembre 1975, n. 3328 (GU L 329, pag. 4).

5 Con regolamento 23 dicembre 1975, n. 3376 (GU L 333, pag. 44), modificato a sua volta dal regolamento 22 dicembre 1976, n. 3136 (GU L 353, pag. 40), la Commissione fissava le modalità di applicazione del regolamento del Consiglio n. 3328/75. Ai sensi dell'art. 4 di questi due regolamenti successivi la Commissione, per l'applicazione degli importi di riduzione, divideva gli Stati membri in due gruppi comprendenti, l'uno l'Irlanda e il Regno Unito e, l'altro, gli altri Stati membri. Per quanto riguarda questi ultimi l'importo di riduzione « è pari al 90% dell'importo risultante dal prelievo, corretto, se del caso, dell'importo compensativo monetario valevole per la Francia ».

6 Tale regime è spiegato in questi termini dal quarto e quinto considerando della motivazione del regolamento n. 3316/75. Dopo aver constatato che gli oneri all'importazione risultanti dal livello del prelievo sono differenti a seconda degli Stati membri, in ragione dell'incidenza degli importi compensativi « adesione » per gli uni e « monetari » per gli altri, la Commissione dichiara « che l'applicazione precisa degli importi darebbe luogo a problemi di gestione complessi e obbligherebbe i paesi terzi interessati a riscuotere importi diversi a seconda della destinazione nella Comunità ». La Commissione ritiene « che si rende quindi opportuno un calcolo forfettario degli importi medesimi, sulla base di due sole regioni della Comunità, costituite l'una dai nuovi Stati membri che applicano ancora importi compensativi adesione e l'altra dagli Stati membri restanti; che, per ciascuna di queste due regioni, si devono adottare gli importi compensativi applicabili all'importazione nello Stato membro che assorbe i maggiori quantitativi delle importazioni in causa i quali importi possono essere inoltre considerati assai vicini alla media degli importi compensativi applicabili per ciascuno Stato membro ».

7 A questo punto dell'evoluzione dei regolamenti interveniva il regolamento del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 425 (GU L 61, pag. 1) che ha per oggetto la modifica della nomenclatura dell'art. 1 del regolamento n. 805/68 e delle relative voci della tariffa doganale comune. Tale regolamento scindeva la sottovoce 16.03 B III b) 1, che comprendeva un complesso di preparazioni di carne che sfuggivano fino ad allora al prelievo, in due sottovoci così formulate:

— 16.02 B III b) 1 aa) « Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie, contenenti carne o frattaglie della specie bovina, non cotte »,

— 16.02 B III b) 1 bb) « Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie, contenenti carne o frattaglie della specie bovina, non nominate ».

8 La struttura della tabella figurante all'art. 1 del regolamento n. 805/68 veniva modificata in modo da fare passare la prima di queste sottovoci, aa), cioè le preparazioni di carni bovine non cotte, fra i prodotti colpiti da un prelievo all'importazione, mentre l'altra sottovoce, bb), cioè le preparazioni cotte, è classificata tra le voci esenti da prelievo.

9 Poco tempo dopo queste modifiche tariffarie, cioè il 29 aprile 1977, la Commissione metteva in vigore il regolamento n. 932/77, che costituisce oggetto della questione posta dal Finanzgericht. L'allegato di questo regolamento, conformemente a quanto disposto dal regolamento n. 3376/75, contiene due colonne nelle quali sono indicati gli importi di riduzione per l'Irlanda e il Regno Unito e, rispettivamente, per gli « altri Stati membri ». Alla voce 16.02 B III b) 1 aa) figura, per questi ultimi stati, l'importo di 143,956 UC il quintale. Conformemente a quanto sopra indicato, tale importo corrisponde al 90% dell'importo risultante dal prelievo, corretto dell'importo compensativo monetario valido per la Francia.

10 Va infine notato che, con regolamento 30 marzo 1978, n. 622 (GU L 84, pag. 15) successivo ai fatti di causa, la Commissione ha modificato l'art. 4 del regolamento n. 3376/75. Attualmente, questo articolo stabilisce che l'importo di riduzione è pari al 90% dell'importo risultante dal prelievo, corretto, se del caso, dell'importo compensativo monetario vigente nello Stato membro di importazione. Tale mutamento di sistema è spiegato nei seguenti termini dal secondo, terzo e quinto considerando della motivazione del nuovo regolamento: dopo aver ricordato che « il calcolo degli importi di riduzione degli oneri all'importazione dei prodotti in og-

getto distingue soltanto due regioni della Comunità », la Commissione dichiara che occorre d'ora in poi calcolare tale importo « separatamente per ciascuno Stato membro, tenendo conto dell'importo compensativo monetario applicabile all'importazione nello Stato membro interessato ». La Commissione dichiara ancora « che l'importo di riduzione è costituito da elementi del prelievo e degli importi compensativi monetari » e aggiunge che, poiché il calcolo di tali elementi componenti in unità di conto può creare problemi per il paese esportatore riguardo al tasso di conversione da applicare, occorre « fissare l'importo di riduzione nella moneta nazionale di ciascuno Stato membro destinatario », restando inteso che l'importo della riduzione da prendere in considerazione è quello da applicarsi « al momento dell'esportazione ».

*Sullo stato della lite dinanzi al giudice nazionale*

11 L'attrice nella causa principale, società di diritto tedesco H. Spitta & Co., è un commerciante di prodotti agricoli che si occupa, in particolare, dell'importazione dal Madagascar di preparazioni di carne bovina. Risulta dal fascicolo che nel 1976 essa comprava, nel Madagascar, una partita di 1 000 tonnellate di carne bovina aromatizzata, disossata, rientrante a quell'epoca nella sottovoce 16.02 B III b) 1 della tariffa doganale comune. Essendo state le formalità doganali d'importazione nella Repubblica federale di Germania compiute solo il 24 e 25 maggio 1977, cioè dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 425/77, la merce veniva classificata nella nuova sottovoce 16.02 B III b) 1 aa) e sottoposta, in quanto tale, ad un prelievo fissato a norma del regolamento n. 932/77. Dopo aver proposto un reclamo rimasto senza effetti, l'attrice esperiva un'azione davanti allo Hessisches Finanzgericht contro l'esazione del prelievo così stabilito.

12 Davanti al Finanzgericht, la Spitta sosteneva, assieme ad altre allegazioni che esulano dalla presente controversia, che il modo per calcolare l'importo di riduzione contemplato dal regolamento n. 932/77 non corrispondeva al regolamento del Consiglio n. 3328/75, il quale dispone la riduzione degli oneri all'importazione pari al 90% della media degli oneri all'importazione vigenti all'epoca considerata.

13 Al fine di decidere su questo punto lo Hessisches Finanzgericht ha sottoposto alla Corte la questione se sia valida la fissazione dell'importo di riduzione per la voce doganale 16.02 B III b) aa) nell'ammontare di 143,956 unità di conto, fissazione disposta dal regolamento della Commissione n. 932/77.

14 Nell'ordinanza di rinvio, in seguito a calcoli comparativi sulla determinazione degli importi di riduzione in tre Stati membri (Francia, Regno Unito e Germania) il Finanzgericht esprime dei dubbi sull'idoneità del metodo di calcolo imposto dal regolamento n. 932/77 a perseguire lo scopo contemplato dal regolamento del Consiglio n. 3328/75, cioè l'effettiva riduzione del 90% degli oneri all'importazione in Germania. Il Finanzgericht dichiara che tale risultato deriva non da un errore di calcolo, ma dal principio del regolamento della Commissione n. 3376, in quanto questo fa una distinzione tra due regioni della Comunità comprendenti, l'una l'Irlanda e il Regno Unito e, l'altra, gli altri Stati membri. Il Finanzgericht sottolinea il fatto che, con regolamento n. 622/78, la Commissione ha introdotto un metodo di calcolo degli importi di riduzione meglio differenziata. Esso si chiede quindi se il regolamento n. 932/77 non costituisca trasgressione del regolamento del Consiglio n. 3328/75, per il fatto che ad esso consegue, per la Repubblica federale di Germania, la fissazione di un prelievo che supera considerevolmente il 10% residuo degli oneri d'importazione e che esso potrebbe del resto implicare la trasgressione del principio di non discriminazione di cui all'art. 40 del trattato CEE.

*Sulla questione di validità*

15 Davanti alla Corte, l'attrice nella causa principale ha svolto la tesi che già aveva sostenuto dinanzi al Finanzgericht. Essa si è adoperata a dimostrare che, tenuto conto della differenza fra gli importi compensativi monetari, i residui oneri di importazione nella Repubblica federale di Germania corrispondono al triplo di quanto avrebbero dovuto essere se l'importo di riduzione avesse raggiunto il 90% prescritto dal regolamento del Consiglio n. 3328/75. L'estensione, ad opera della Commissione, al complesso degli Stati membri della Comunità (salvo l'Irlanda e il Regno Unito) dell'importo di riduzione valido per la Francia avrebbe avuto quindi l'effetto di creare uno svantaggio concorrenziale per gli importatori tedeschi. Solo la fissazione di importi di riduzione differenziati per i vari Stati membri, come sarebbe stato in seguito ammesso dal regolamento n. 622/78, avrebbe consentito di calcolare degli importi di riduzione conformi ai principi fissati dal regolamento del Consiglio n. 3328/75. L'attrice nella causa principale chiede quindi alla Corte di accertare l'invalidità del regolamento n. 932/77 e di indicare nella pronunzia un'aliquota dell'importo di riduzione che sia conforme alle prescrizioni del regolamento del Consiglio n. 3328/75.

16 La Commissione difende la validità del regolamento criticato, deducendo, in sostanza, che essa dispone, per l'attuazione del regolamento del Consiglio n. 3328/75, di un potere di valutazione economica che le avrebbe permesso di

determinare gli importi di riduzione in modo forfettario, nell'interesse della semplificazione delle formalità da compiere negli stati ACP in occasione dell'esportazione. All'epoca in cui il regolamento criticato è entrato in vigore, la Commissione avrebbe avuto conoscenza di correnti di esportazione, per la merce di cui trattasi, solo in direzione della Francia e, rispettivamente, del Regno Unito. Essa avrebbe quindi considerato che gli oneri all'importazione in questi due stati costituivano un valore rappresentativo per il complesso dei due gruppi di Stati membri distinti dal regolamento n. 3376/75. Essa avrebbe istituito un sistema più differenziato col regolamento n. 622/78, avendo in seguito l'esperienza rivelato l'esistenza di correnti di esportazione anche verso altri Stati membri.

17 La Commissione pone l'accento sul fatto che gli importi di riduzione non sono stati istituiti nell'interesse degli importatori, ma in quello degli stati ACP, al fine di riservare loro la maggior parte dei proventi dei prelievi all'importazione nella Comunità. Il sistema sarebbe organizzato in modo tale che, in ogni caso, l'importatore sopporterebbe il 100% degli oneri all'importazione, cioè il prelievo meno gli importi compensativi vigenti per lo Stato membro di destinazione. Sarebbe questo lo scopo della seconda condizione posta dall'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 3328/75, il quale impone all'importatore che voglia fruire della riduzione degli oneri all'importazione l'obbligo di fornire la prova che un importo corrispondente all'importo di riduzione è stato riscosso dal paese esportatore.

18 Per risolvere la questione va ricordato anzitutto il regolamento del Consiglio n. 3328/75 il cui art. 1 così dispone:

« 1) Gli oneri all'importazione dei prodotti originari degli stati ACP di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 sono ridotti ( ... ) di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione e corrispondente al 90% della media degli oneri all'importazione applicabili nel corso di un periodo di riferimento.

2) Il paragrafo 1 si applica solo alle importazioni per le quali l'importatore dà prova che una tassa all'esportazione di un importo corrispondente alla diminuzione di cui a detto paragrafo è stata riscossa dal paese esportatore ».

19 Il Finanzgericht ha rilevato giustamente che la questione essenziale che si pone in questo caso è se la Commissione, col regolamento n. 3376/75, potesse legittimamente fare una distinzione fra due regioni nella Comunità scegliendo la situazione francese come rappresentativa del complesso degli Stati membri eccetto l'Irlanda e il Regno Unito, dal momento che tale modo di procedere porta alla conseguenza che, per la Repubblica federale di Germania, l'importo residuo degli oneri all'im-

portazione supera il 10% al quale, secondo l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 3328/75, dovrebbe limitarsi il tributo all'importazione.

20 La questione va risolta nel senso che, date le circostanze non si può criticare il metodo seguito dalla Commissione e consistente nell'estendere, in modo pragmatico, al complesso della Comunità (eccetto l'Irlanda e il Regno Unito) le condizioni finanziarie dell'importazione valide per il solo Stato membro per il quale, a quell'epoca, l'esistenza di effettive correnti commerciali era conosciuta, con la conseguente applicazione di un tasso di prelievo unico nello stato ACP di esportazione.

21 Come la Commissione ha indicato, tale dispositivo, benché abbia avuto l'effetto di abbassare, nel caso dell'importazione nella Repubblica federale di Germania, la percentuale del prelievo trattenuta dal paese di esportazione, al di sotto del 90% contemplato come « importo di riduzione » e di aumentare correlativamente la riscossione effettuata dallo stato membro d'importazione, tale operazione ha certo ridotto l'introito dello stato ACP, ma ha lasciato immutato l'onere complessivo gravante sull'importatore. In effetti, questi non può, in nessun caso, essere costretto a versare più del totale degli oneri all'importazione risultanti dall'importo del prelievo, corretto dagli importi compensativi. Il requisito, ex art. 1, n. 2, del regolamento n. 3328/75, della prova dell'importo del tributo all'esportazione riscosso nel paese esportatore dà la garanzia del fatto che l'importatore non può in alcun caso subire una tassazione complessiva eccedente gli oneri all'importazione contemplati dalle disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato della carne bovina, cioè il prelievo corretto dagli importi compensativi monetari.

22 Da quanto precede discende che la normativa criticata dal ricorrente non può avere l'effetto di modificare le condizioni di concorrenza fra importatori della Comunità, essendo queste determinate dalla fissazione di prelievi, corretti dagli importi compensativi monetari. Non si può quindi ravvisare, nel dispositivo attuato dalla Commissione, una lesione del principio di non discriminazione di cui all'art. 40 del trattato.

23 Al Finanzgericht va dunque risposto che l'esame della questione posta non ha rilevato elementi atti ad inficiare la validità del regolamento della Commissione 29 aprile 1977, n. 932, che fissa gli importi di riduzione degli oneri all'importazione di carni bovine originarie degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

24 Spetta al giudice nazionale controllare se, tenuto conto del tributo eventualmente versato all'esportazione della partita di carne in oggetto che dà diritto all'applica-

zione degli importi di riduzione — questione in merito alla quale il fascicolo sottoposto alla Corte non contiene alcuna indicazione sicura — l'attrice nella causa principale abbia versato in totale un importo eccedente gli oneri all'importazione determinati dalla normativa in vigore all'epoca dell'importazione.

**Sulle spese**

25 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

pronunziandosi sulla questione sottopostale dallo Hessisches Finanzgericht (tribunale finanziario del Land dell'Assia), con ordinanza 25 aprile 1984, dichiara:

**L'esame della questione sollevata non ha rivelato alcunché atto ad inficiare la validità del regolamento della Commissione 29 aprile 1977, n. 932, che fissa gli importi di diminuzione degli oneri all'importazione delle carni bovine originarie degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.**

Due Pescatore Bahlmann

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 20 giugno 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

O. Due